



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 15/05/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

ERLICHER DINO, Giudice monocratico

in data 15/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 285/2023 depositato il 29/11/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Trentino Riscossioni S.p.a. - 02002380224

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ING. PAGAMENTO n. 0122189920220029523 TAP 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione fiscale emessa da Trentino Riscossioni spa relativa alla tassa automobilistica provinciale per l'anno 2020 con riferimento ad alcune autovetture nella disponibilità della stessa.

Precisava la ricorrente di svolgere attività commerciante nel settore automobilistico e perciò potendosi avvalere del disposto dell'art. 5 del D.L. 953/1982, secondo cui era interrotto l'obbligo della tassa automobilistica relativamente ai veicoli ritirati quale "usato" dagli acquirenti di mezzi nuovi e offerti in vendita.

In questi casi era dovuto solo un diritto fisso (all'epoca di lire 3.000) corrisposto con l'invio dell'elenco delle autovetture per le quali operava l'esenzione dalla tassa. Aggiungeva che alla scadenza del 30 settembre 2020 l'elenco delle auto in attesa di vendita era stato trasmesso poche ore dopo la mezzanotte e cioè il giorno 1 ottobre e tale lieve ritardo, dovuto a problemi tecnici, che, all'evidenza, non poteva avere comportato nessuna conseguenza negativa per l'amministrazione finanziaria, non giustificava l'irrogazione di sanzioni e pretese ulteriori.

Rilevava ancora la ricorrente che la normativa emergenziale anti covid, adottata anche a livello provinciale, aveva prorogato i termini per gli adempimenti fiscali e, nella specie, le tasse automobilistiche potevano essere versate tempestivamente fino al 30 novembre 2020.

Inoltre la lieve inadempienza ascritta alla Ric_1 non poteva assumere valenza significativa per la sua inidoneità a provocare danni o conseguenze negative.

In via subordinata, la ricorrente affermava l'illegittimità delle sanzioni irrogate e, in alcuni casi, il mancato scomputo del diritto fisso che aveva comunque pagato.

Costituendosi in giudizio Trentino Riscossioni spa eccepiva fermamente la tardività dell'invio dell'elenco dei veicoli presenti nel II quadrimestre 2020 nei locali della società ricorrente. Precisava che secondo la normativa provinciale in vigore detto elenco avrebbe dovuto essere trasmesso all'ACI entro il 30 settembre ma, nella specie, era indiscutibilmente pervenuto il giorno 1 ottobre, vale a dire con un giorno di ritardo. Nel confutare in diritto le argomentazioni della ricorrente volte a giustificare l'applicazione delle sanzioni, evidenziava che la legge che trattava la materia non distingueva tra ritardo lieve e ritardo più consistente, potendosi solo valutare che l'adempimento del "giorno dopo" non poteva avere prodotto danni apprezzabili all'ufficio titolare del credito.

Il procedimento veniva trattato dal giudice monocratico come previsto dalla normativa di riforma del processo tributario.

All'udienza del giorno 15 maggio 2024 le parti discutevano il ricorso e successivamente la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

La controversia muove dalla corretta interpretazione della normativa che disciplina l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, con specifico riferimento ai veicoli nella disponibilità della società ricorrente, che svolge attività autorizzata di commercio di automobili, in attesa della vendita. L'art. 5 del D.L. 953/1982 dispone che "Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o

comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.”

Nel caso in esame l'invio dell'elenco dei veicoli per i quali spettava l'interruzione della tassa è avvenuto il giorno 1 ottobre 2020 anziché il 30 settembre, che era l'ultimo giorno utile per la comunicazione relativa ai veicoli posseduti nel secondo quadrimestre dell'anno 2020.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione stante il modestissimo ritardo della comunicazione, certamente inidoneo a provocare un danno anche minimo all'ente incaricato del controllo e della raccolta della tassa auto. Ha obiettato l'ente preposto alla riscossione che il mancato rispetto del termine entro il quale doveva essere inviato l'elenco da parte della ricorrente, era oggettivo ed indiscusso, tanto che la stessa società ne ha dato pacificamente atto; inoltre era agevole rilevare che nessun riferimento normativo consentiva di attribuire una valenza insignificante al ritardo anche di poche ore.

Osserva questo giudice che il termine del 30 settembre non aveva natura perentoria, in mancanza di una tale qualificazione normativa e considerato che l'attività a carico del contribuente consisteva nello svolgimento di alcuni adempimenti, la cui esecuzione non puntuale non poteva essere in alcun modo impedita. In altri termini, si trattava di termine privo di carattere perentorio rispetto al quale il mancato rispetto non poteva impedire il successivo adempimento. Va sottolineato ancora che il ritardo non risulta avere provocato alcun danno all'Ufficio preposto all'incasso.

Nel caso in esame poi, la limitata entità del ritardo (poche ore notturne) rafforza il convincimento dell'assoluta inidoneità della violazione a produrre alcun pregiudizio apprezzabile e quindi si rende evidente che non può trovare applicazione la disciplina dettata per il caso di omissione dei pagamenti dovuti. In altri termini sarebbe del tutto irragionevole equiparare il leggero ritardo nella comunicazione dei veicoli nella disponibilità per la vendita, con l'omissione di tale comunicazione, che attribuisce all'ufficio il diritto di pretendere l'intera tassa con le sanzioni.

Ne discende che, in accoglimento del ricorso, va annullata l'ingiunzione fiscale impugnata.

Nella regolazione delle spese di giudizio va tenuto conto della peculiarità del caso trattato e della conseguente non scontata decisione. Il che giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e compensa interamente le spese di giudizio.

Così deciso in Trento il 15 maggio 2024

Il Giudice